

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
16 febbraio 1995 *

Nel procedimento C-425/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Landessozialgericht dello Schleswig-Holstein (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Calle Grenzshop Andresen GmbH & Co. KG,

e

Allgemeine Ortskrankenkasse für den Kreis Schleswig-Flensburg,

in presenza della Bundesanstalt für Arbeit, della Bundesversicherungsanstalt für Angestellte e del signor Børge Wandahl, intervenienti nella causa principale,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 14, n. 1, lett. a), e n. 2, lett. b), punto i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e dell'art. 12 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le

* Lingua processuale: il tedesco.

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella versione coordinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori F. A. Schockweiler (relatore), presidente di sezione, G. F. Mancini e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Calle Grenzshop Andresen GmbH & Co. KG, dall'avv. Reinhold Steinhusen, del foro di Flensburg;
- per la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, dal signor Michael Mutz, Verwaltungsdirektor;
- per il governo tedesco, dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente;
- per il governo italiano, dal signor Danilo del Gaizo, avvocato dello Stato, in qualità di agente;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, e Horstpeter Kreppel, funzionario tedesco distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti;

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Calle Grenzshop Andresen GmbH & Co. KG, del governo italiano, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signorina Philippa Watson, barrister, e della Commissione all'udienza del 24 novembre 1994,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 gennaio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 15 settembre 1993, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre successivo, il Landessozialgericht dello Schleswig-Holstein ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 14, n. 1, lett. a), e n. 2, lett. b), punto i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), e dell'art. 12 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), nella versione coordinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).

- 2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la Calle Grenzshop Andresen GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Calle») e l'Allgemeine Ortskrankenkasse für den Kreis Schleswig-Flensburg (in prosieguo: l'«AOK»), relativa al pagamento di contributi che l'AOK esige dalla Calle a norma del sistema previdenziale tedesco per conto dei suoi dipendenti, tra cui segnatamente il signor Børge Wandahl.

- 3 La Calle gestisce in Germania, nei pressi della frontiera tedesco-danese, un'impresa che vende al minuto generi alimentari, alcolici e articoli da regalo. Essa si avvale quasi esclusivamente di personale danese residente in Danimarca, tra cui il signor Wandahl al servizio della Calle dal 1979, prima come venditore e, dal 1981, come direttore.

- 4 La Calle non ha dichiarato né il signor Wandahl né gli altri dipendenti danesi presso gli enti tedeschi della previdenza sociale. Con decisione 21 dicembre 1987, l'AOK ha chiesto alla Calle di procedere al versamento dei contributi per un importo di 74 627,23 DM a titolo di previdenza sociale per il signor Wandahl per il periodo dal 1° aprile 1982 al 31 agosto 1987. La Calle ha presentato opposizione contro tale ingiunzione di pagamento e fatto valere che, durante tale periodo, il signor Wandahl ha svolto attività lavorativa anche in Danimarca, per conto dell'impresa, per circa dieci ore la settimana e che pertanto, conformemente all'art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71, era soggetto soltanto alla legislazione danese.

- 5 Poiché l'AOK aveva respinto l'opposizione con decisione 17 agosto 1990, la Calle ha proposto ricorso dinanzi al Sozialgericht dello Schleswig. Ritenendo che il signor Wandahl non soddisfacesse le condizioni di cui all'art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71, ma che le attività da lui svolte in Danimarca fossero contemplate dall'art. 14, n. 1, lett. a), e che quindi fosse soggetto obbligatoriamente alla legislazione tedesca, il Sozialgericht ha respinto il ricorso con sentenza 4 dicembre 1992.

6 Il 9 febbraio 1993, la Calle ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi al Landessozialgericht dello Schleswig-Holstein. Nel contesto di tale appello, la Calle ha prodotto un certificato del 27 gennaio 1993, emesso sul modulo E 101, previsto all'art. 12 bis, n. 2, lett. a), del regolamento n. 574/72, dal ministero danese degli Affari sociali e attestante che, dal 1° gennaio 1985, il signor Wandahl soddisfa le condizioni di cui all'art. 14, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, ed ha fatto valere che, in ragione del carattere imperativo del diritto comunitario, l'AOK è vincolata da tale certificato e, pertanto, non può più sostenere che il signor Wandahl non abbia effettivamente svolto alcuna attività in Danimarca.

7 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario invocate dalle parti, il Landessozialgericht dello Schleswig-Holstein ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se costituisca un distacco ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 o se sia equiparabile ad un distacco il fatto che un lavoratore danese, che risiede nel Regno di Danimarca e dipende esclusivamente da un'impresa con sede nel territorio della Repubblica federale di Germania, venga da detta impresa inviato a svolgere attività lavorativa nel Regno di Danimarca per conto della stessa, regolarmente e per più ore alla settimana, senza che la durata prevedibile di tale distacco sia limitata a dodici mesi.

2) Se una persona sia occupata normalmente nel territorio di due Stati membri come lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 14, n. 2, del regolamento n. 1408/71, qualora dipenda esclusivamente da un'impresa avente sede nella Repubblica federale di Germania e, nell'ambito di detto rapporto di lavoro, svolga regolarmente la sua attività in parte (per più ore settimanali) sul territorio del Regno di Danimarca.

3) Se la nozione di "attività" ai sensi dell'art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 comprenda la nozione di "dipendenza" ai sensi della stessa disposizione.

4) a) Se l'ente competente di uno Stato membro sia giuridicamente vincolato da un certificato emesso sul modulo E 101 a norma dell'art. 12 bis del regolamento (CEE) n. 574/72 dall'ente (incompetente) di un altro Stato membro.

b) In caso affermativo: se ciò valga anche nel caso in cui al certificato venga attribuita efficacia retroattiva».

Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale

8 Con le prime due questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice nazionale intende accertare se la situazione di un lavoratore danese, che risiede in Danimarca e dipende esclusivamente da un'impresa con sede nella Repubblica federale di Germania, il quale, nell'ambito di tale rapporto di lavoro, eserciti regolarmente, per più ore alla settimana e per un periodo non limitato a dodici mesi, parte della sua attività in Danimarca, ricada sotto l'art. 14, n. 1, lett. a), oppure sotto l'art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71.

9 L'art. 14 del regolamento n. 1408/71 fa parte del titolo II di tale regolamento le cui disposizioni, per giurisprudenza costante della Corte, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto volto a far sì che i lavoratori che si spostano all'interno della Comunità siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l'applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne (v., in particolare, sentenza 24 marzo 1994, causa C-71/93, Van Poucke, Racc. pag. I-1101, punto 22).

- 10 Secondo l'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco.
- 11 Conseguentemente, una situazione come quella descritta nelle due prime questioni pregiudiziali non rientra in tale disposizione, in quanto la durata dell'attività svolta dall'interessato in Danimarca per conto dell'impresa, con sede in Germania, da cui egli di norma dipende supera, secondo i termini stessi delle questioni, i dodici mesi.
- 12 Viceversa, tale situazione rientra nell'art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71, secondo il quale la persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri.
- 13 Infatti dall'uso della congiunzione «o» deriva che la prima parte dell'alternativa è applicabile anche se la persona interessata esercita le sue attività sul territorio di due o più Stati membri per conto di una sola e stessa impresa.
- 14 Una conclusione siffatta è confortata dal fatto che l'art. 14, n. 2, lett. b), punto ii), del regolamento n. 1408/71 prevede espressamente che, se non risiede nel territorio

di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività, la persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro (al singolare) da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio.

- 15 Le due prime questioni vanno risolte quindi nel senso che la situazione di un lavoratore danese che risiede in Danimarca e dipende esclusivamente da un'impresa con sede nella Repubblica federale di Germania e che, nell'ambito di tale rapporto di lavoro, esercita regolarmente, per più ore alla settimana e per un periodo non limitato a dodici mesi, una parte della sua attività in Danimarca rientra nell'art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71.

Sulla terza questione pregiudiziale

- 16 Con la terza questione il giudice nazionale intende conoscere se la nozione di «attività» ai sensi dell'art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 include la nozione di «attività subordinata».
- 17 A tale questione occorre rispondere affermativamente.
- 18 In primo luogo, emerge dalla soluzione delle due prime questioni che l'art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 si applica del pari ad una persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di uno o più Stati membri per conto di una sola e medesima impresa.

- 19 In secondo luogo, la situazione di una persona che di norma esercita un'attività non subordinata nel territorio di due o più Stati membri e quella di una persona che esercita in pari tempo un'attività subordinata e un'attività non subordinata nel territorio di diversi Stati membri sono disciplinate rispettivamente dall'art. 14 bis, n. 2, e dall'art. 14 quater del regolamento n. 1408/71.
- 20 La terza questione va risolta pertanto nel senso che la nozione di «attività» secondo l'art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 include la nozione di «attività subordinata».

Sulla quarta questione pregiudiziale

- 21 Dai motivi dell'ordinanza di rinvio risulta che tale questione è sollevata soltanto per l'ipotesi che la situazione presa in considerazione nelle due prime questioni pregiudiziali dovesse rientrare nell'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.
- 22 Poiché questo non è il caso, la quarta questione è divenuta priva di oggetto.

Sulle spese

- 23 Le spese sostenute dai governi tedesco, italiano e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landessozialgericht dello Schleswig-Holstein con ordinanza 15 settembre 1993, dichiara:

- 1) La situazione di un lavoratore danese che risiede in Danimarca e dipende esclusivamente da un'impresa con sede nella Repubblica federale di Germania e che, nell'ambito di tale rapporto di lavoro, esercita regolarmente, per più ore alla settimana e per un periodo non limitato a dodici mesi, parte della sua attività in Danimarca rientra nell'art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

- 2) La nozione di «attività» ai sensi dell'art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 include la nozione di «attività subordinata».

Schockweiler

Mancini

Hirsch

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 febbraio 1995.

Il cancelliere

Il presidente della Seconda Sezione

R. Grass

F. A. Schockweiler